

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 7

5 giugno 2020

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PELLONI, BARGI, LIVERANI, POMPIGNOLI, FACCI, MONTEVECCHI, OCCHI, RANCAN, MARCHETTI Daniele, STRAGLIATI, CATELLANI, DELMONTE, BERGAMINI, RAINIERI

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 27 MAGGIO 1994, N. 24 "DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI. DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE

Oggetto assembleare n. 790

Relazione

Già la legge finanziaria 2008, l. n. 244 del 2007, era intervenuta a disciplinare le retribuzioni e gli emolumenti a carico di pubbliche amministrazioni e di società partecipate ponendo tetti retributivi.

Una sintesi della legislazione in materia si può rinvenire nel "Regime giuridico delle società a partecipazione pubblica" elaborato dalla Provincia di Verona (30 aprile 2014), che nel terzo paragrafo enuncia le norme riguardanti i limiti alla composizione degli organi societari ed ai compensi in termini di "contenimento dei costi" ("In altri termini, la concreta scelta gestionale delle Province andrà ora attentamente valutata alla luce del nuovo assetto delle funzioni e alla forte limitazione dei trasferimenti, onde evitare che le già limitate risorse finanziarie vengano assorbite dagli organismi partecipati, anziché essere indirizzate verso le funzioni che permangono in capo ai predetti enti locali").

Secondo la Deliberazione n. 145 dell'11 dicembre 2018 della Corte dei Conti, sezione di controllo per il Piemonte - che riprende le analoghe Deliberazioni di Veneto (n. 11/2008), Sardegna (116/2010), Lombardia (n. 166/2011) e Calabria (n. 664/2011) - "la necessità di limitare i costi della rappresentanza politica per assicurarne la compatibilità con gli equilibri di bilancio porta ad escludere la cumulabilità degli emolumenti".

Stando alla giurisprudenza corrente, perciò, va escluso che uno stesso soggetto, pur ricoprendo cariche diverse in diversi enti, possa cumulare gli emolumenti, sia nel caso in cui gli enti abbiano natura diversa, sia nel caso in cui gli enti siano del medesimo tipo.

Il medesimo concetto viene ribadito nella "Disciplina delle nomine e designazioni nelle regioni italiane" (luglio 2012), dove vengono esaminati i testi legislativi di altre

Regioni italiane e della Città di Torino al fine di trarne utili spunti di riflessione.

Il divieto di cumulo è qui richiamato in diversi casi: per la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società od organismo regionale del Piemonte (ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti), per il divieto di cumulo di emolumenti degli amministratori locali nella Regione Abruzzo ("In caso di cumulo di incarichi, consentito dalla legge, spetta all'amministratore l'indennità di carica a lui più favorevole"), per l'esercizio di incarichi retribuiti nella Regione Toscana

(che appunto non vengono considerati cumulabili), per la scelta di uno solo degli emolumenti al momento dell'accettazione di una carica ulteriore in enti, aziende ed istituzioni (Regolamento della Città di Torino).

L'Emilia-Romagna ha deliberato con la Legge Regionale del 27 maggio 1994 n. 24 (con le modifiche apportate dalla L.R. 24 marzo 2004 n. 6 e dalla L.R. 18 luglio 2014 n. 15) la disciplina delle nomine di competenza regionale.

Il Titolo I della suddetta Legge n. 24 affronta appunto il tema della competenza in materia di nomine, i loro requisiti e le possibili incompatibilità; all'art. 8 comma 1, in particolare, sono disciplinati gli adempimenti successivi alla nomina, i quali stabiliscono che il nominato provveda entro venti giorni:

a) a dichiarare l'accettazione dell'incarico all'organo regionale competente e a dare atto dell'avvenuta cessazione di ogni eventuale situazione di incompatibilità;

b) a dichiarare, sul proprio onore, l'appartenenza a società, enti o associazioni di qualsiasi genere quando tale appartenenza o il vincolo associativo possano determinare un conflitto di interessi con l'incarico assunto, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica Amministrazione;

c) a trasmettere copia della più recente dichiarazione dei redditi e della dichiarazione patrimoniale.

L'attuale normativa non disciplina però in maniera esauriente il tema del divieto di cumulo degli emolumenti per coloro che siano

stati nominati in più enti o aziende partecipate della Regione.

Attualmente tra le "controllate" della Regione Emilia-Romagna sono censiti 40 enti vigilati e 21 società partecipate ("Trasparenza/Regione Emilia-Romagna/Enti controllati/ 3 dicembre 2018"); se è vero che di regola le nomine di competenza regionale non possono essere cumulate, salvo eventuali deroghe (Art. 5 comma 3 della legge n. 24 del 27 maggio 1994, che aggiunge: "esse non sono rinnovabili per più di una volta: di regola la durata degli incarichi conferiti senza prefissione di termine non può superare i dieci anni. Ogni deroga deve essere adeguatamente motivata"), non si può escludere che il cumulo di cariche (e di conseguenti emolumenti) si verifichi per il nominato tramite quelle effettuate da altri enti.

Da qui la necessità di disciplinare anche nella nostra Regione questa materia ponendo un limite al cumulo degli emolumenti, anche alla luce del difficile periodo di crisi economica che ci apprestiamo ad attraversare.

ANALISI DEGLI ARTICOLI

Il progetto di legge in questione si compone di soli due articoli, limitandosi nell'articolo 1 ad evidenziare con assoluta chiarezza l'impossibilità per i nominati di poter cumulare gli emolumenti, aggiungendo un comma all'art. 5 della Legge Regionale del 27 maggio 1994 n. 24.

L'articolo 2 sottolinea che il progetto di legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Divieto di cumulo per i nominati

1. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 "Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale" è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. In caso di cumulo di incarichi, per le nomine di cui al

presente capo, in più enti o aziende dipendenti, o in società in house della Regione, all'atto di accettazione delle cariche successive alla prima, il nominato o designato deve dichiarare alla Regione l'opzione per uno soltanto degli emolumenti previsti in ragione delle cariche ricoperte."

Articolo 2

Clausola di invarianza e/o neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
